



Regolamento del Centro Dipartimentale “Laboratorio Ufficiale per le Esperienze sui Materiali da Costruzione”

[D.R. n. 2104/2020 del 17 dicembre 2020 - Emanazione](#)

Articolo 1

Natura e fini del Centro

1. Il Centro Dipartimentale denominato “Laboratorio Ufficiale per le Esperienze sui Materiali da Costruzione” (nel seguito “Centro”) è istituito dal Dipartimento di Ingegneria Civile e Industriale (DICI).
2. L’attività del Centro consiste nell’esecuzione di prove sperimentali sui materiali da costruzione, sugli elementi costruttivi e sulle strutture per scopi di ricerca e di certificazione, nonché nello svolgimento di attività sperimentali con contenuti didattici legate ai temi di ricerca di interesse dell’Ingegneria Strutturale.
3. Ai sensi della vigente normativa sulle costruzioni, il Centro è considerato “Laboratorio Ufficiale”. La sua attività di certificazione, che prevede il rilascio di rapporti di prova e certificati con valore legale, costituisce servizio di pubblica utilità.

Articolo 2

Sede e attrezzature

1. Il Centro ha a disposizione, in accordo con la proposta della sua istituzione, le risorse logistiche e strumentali (locali, macchine di prova, attrezzature, arredi) necessarie per il suo funzionamento: di tale dotazione fanno parte le risorse logistiche e strumentali che erano in precedenza a disposizione del Centro Interdipartimentale “Laboratorio Ufficiale per le Esperienze sui Materiali da Costruzione”. In particolare, il DICI mette a disposizione del Centro i locali posti al piano terra, al primo piano e a parte del secondo piano dell’ala nord est dell’edificio A dell’area di Ingegneria, con accessi dal piazzale interno e dal percorso carrabile parallelo a via Giunta Pisano. Il Centro dispone di macchine e dispositivi di contrasto equipaggiati con strumenti di misura e controllo di vario genere atti alla esecuzione di prove sperimentali di tipo meccanico, sia statiche sia dinamiche. Oltre a quelle proprie delle macchine di prova e dei telai di contrasto, le apparecchiature di misura e controllo consistono principalmente in sensori per la misura di forze, spostamenti, deformazioni, accelerazioni, temperature, umidità etc., apparecchiature per la rilevazione non distruttiva di armature metalliche, per la ispezione visiva di cavità inaccessibili, per la rilevazione termografica di campi termici etc., per la qualificazione non distruttiva dei materiali da costruzione, nonché in centraline elettroniche statiche e dinamiche per la acquisizione dei dati. Sono presenti altresì attrezzature per l’analisi della

composizione, la confezione e la stagionatura di provini di malte e calcestruzzi con leganti cementizi e di altra natura. Il Centro è dotato anche di attrezzature per l'esecuzione di prove di carico statiche e dinamiche in situ.

2. I nuovi acquisti di materiali o attrezzature, finalizzati alle attività del Centro, effettuati su sua proposta o per iniziativa del DICI, sono collocati negli ambienti del Centro, custoditi e resi disponibili con le medesime modalità delle attrezzature sopraindicate, ai sensi della normativa di Ateneo vigente in materia di contabilità e di gestione del patrimonio.

Articolo 3

Risorse finanziarie

1. Le fonti di finanziamento del Centro derivano:

- a) dai proventi derivanti dalle prove per le quali è rilasciato un certificato o un rapporto di prova secondo le norme vigenti e per le quali il Centro si dota di un apposito tariffario;
- b) dalle somme derivanti dalle attività sperimentali svolte dal personale del Centro nell'ambito di contratti e convenzioni dei quali risultino titolari i Professori e i Ricercatori membri del Consiglio. In questo caso, le attività saranno valutate di comune accordo tra il Responsabile Scientifico del contratto o convenzione e il Direttore del Centro, per quanto riguarda l'impegno del personale tecnico, delle attrezzature e, conseguentemente, quantificate sul piano economico.

Articolo 4

Contratti e convenzioni proposte dal Centro

1. Il Centro propone al DICI, che cura la gestione amministrativo-contabile del Centro stesso (art. 14), di stipulare con enti ed organismi pubblici o privati contratti o convenzioni per l'esecuzione di prove, studi e ricerche sperimentali. Tali attività sono coordinate da un Responsabile Scientifico, individuato nel contratto o convenzione tra i Docenti del Centro. Il Responsabile Scientifico del contratto utilizza le risorse e le attrezzature del Centro secondo quanto indicato nella programmazione delle attività del Centro.

2. Le convenzioni e i contratti possono anche avere per oggetto - nei limiti della legislazione vigente - studi teorico-sperimentali a supporto dell'attività progettuale, che non implicino, tuttavia, altre responsabilità, se non quella scientifica.

Articolo 5

Organi

1. Organi di governo del Centro sono il Consiglio e il Direttore.

Articolo 6

Consiglio

1. Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di programmazione delle attività del Centro. È composto dai

Docenti afferenti al Centro ed un rappresentante, eletto al suo interno, del personale tecnico-amministrativo messo a disposizione del Centro. Alle sedute del Consiglio partecipa il Responsabile Amministrativo del DICL, o il suo sostituto nominato con provvedimento del Direttore generale. Il Responsabile Amministrativo, o il suo sostituto, svolge la funzione di segretario verbalizzante.

Articolo 7

Direttore

1. Il Direttore organizza le attività del personale messo a disposizione del Centro, in accordo con i criteri fissati nei provvedimenti di cui all'art. 17, comma 2, dello Statuto e gestisce gli spazi e le attrezzature a disposizione del Centro.
2. Il Direttore rappresenta il Centro, esercita funzioni di iniziativa, promozione e di supervisione di tutte le attività del Centro; convoca e presiede il Consiglio.
3. Il Direttore firma tutti i certificati ed i rapporti di prova rilasciati dal Centro.
4. Il Direttore è coadiuvato nella sua attività dal Responsabile Scientifico e dal Responsabile Tecnico del Laboratorio (vedi art. 9 e art. 10).

Articolo 8

Elezione del Direttore

1. Il Direttore è eletto dai membri del Consiglio tra i docenti con regime di impegno a tempo pieno secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Articolo 9

Vice-Direttore

1. Il Direttore nomina tra i docenti con regime di impegno a tempo pieno che fanno parte del Consiglio un Vice-Direttore incaricato della sua sostituzione in caso di impedimento o assenza; la nomina del Vice-Direttore è disposta con decreto rettorale.

Articolo 10

Responsabile Scientifico

1. Il Direttore nomina tra i docenti membri del Consiglio il Responsabile Scientifico, il quale, di concerto con il Direttore, sovrintende alle attività sperimentali del Centro, verificando che queste si svolgano in modo ordinato e coerente con gli indirizzi generali stabiliti dal Consiglio e con i necessari standard di sicurezza e di qualità. Il Responsabile Scientifico firma, quando necessario, i certificati ed i rapporti di prova rilasciati dal Centro.

Articolo 11

Responsabile Tecnico e Sperimentatori

1. Il Direttore nomina tra i docenti membri del Consiglio il Responsabile Tecnico, il quale, in stretta collaborazione con il Direttore e il Responsabile Scientifico, organizza le prove in modo da assicurarne la correttezza delle modalità della loro esecuzione, nonché l'adeguatezza delle attrezzature impiegate; organizza il lavoro del personale tecnico in modo coerente con la programmazione delle attività sperimentali. Il Responsabile Tecnico firma, quando necessario, i certificati ed i rapporti di prova rilasciati dal Centro.
2. I Tecnici che eseguono direttamente le prove possono curare la redazione dei relativi certificati o rapporti di prova; in questo caso, li sottoscrivono, d'intesa con il Responsabile Tecnico, come "Sperimentatori".

Articolo 12

Adesione al Centro

1. L'adesione di un singolo Docente al Centro è deliberata dal Consiglio del Centro su richiesta motivata dell'interessato. Nel caso in cui il docente afferisca a un Dipartimento diverso dal DIC1, sarà necessario acquisire preventivamente il nulla osta del Dipartimento di afferenza del docente stesso.
2. L'adesione al Centro di un singolo Docente non comporta l'adesione dell'intero Dipartimento di appartenenza.

Articolo 13

Recesso dal Centro

1. Qualora un singolo Docente intenda recedere dal Centro, dovrà darne comunicazione agli Organi del Centro per la presa d'atto. Il Docente non potrà aderire al Centro per i due anni successivi al recesso.

Articolo 14

Gestione amministrativo-contabile

1. La gestione amministrativo-contabile del Centro è affidata ai Servizi amministrativi del DIC1.

Articolo 15

Approvazione e modifica del Regolamento

1. Il presente Regolamento è approvato a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio di Dipartimento del DIC1. Esso è trasmesso al Senato accademico per i controlli di cui all'art. 46 dello Statuto e all'art. 168 del Regolamento generale di Ateneo, quindi è emanato con decreto del Rettore ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione sul sito dell'Ateneo.
2. Le modifiche al Regolamento sono approvate con le medesime modalità.

Articolo 16
Norma finale

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia allo Statuto e ai Regolamenti di Ateneo.

Articolo 17
Norme transitorie

1. Tutti i docenti già aderenti al disattivato Centro Interdipartimentale “Laboratorio Ufficiale per le Esperienze sui Materiali da Costruzione” sono considerati aderire automaticamente al costituendo Centro.
2. Le attività di certificazione saranno condotte dal Centro in continuità con le modalità adottate nel disattivato Centro Interdipartimentale. In fase di prima attivazione, l’organigramma del Centro sarà mutuato da quello in vigore nel disattivato Centro Interdipartimentale.